Codice Fiscale 80012000826
Partita Iva 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Via Ausonia, 122 - C.A.P. 90146 - PALERMO

PROT. N. 2417 DEL 12 Agosto 2011

CIRCOLARE N. 22

OGGETTO: Attuazione dell'art. 1 della Legge Regionale 7 giugno 2011, n. 10, recante disciplina del Fondo di Garanzia per il settore della formazione professionale.

1. Oggetto

In attuazione dell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10, la presente circolare disciplina i criteri e le modalità operative per l'attivazione degli interventi a carico del Fondo di Garanzia, istituito ai sensi e per le finalità di cui all'art. 132, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

2. Finalità

Gli stanziamenti a carico del Fondo di Garanzia sono destinati a finanziare:

α) interventi di sostegno al reddito, alla riqualificazione e alla ricollocazione professionale del personale dipendente dagli enti gestori della formazione professionale, in esubero rispetto alla programmazione delle attività finanziate con il Piano Regionale dell'Offerta Formativa;

β) percorsi di incentivazione alla fuoriuscita del medesimo personale, qualora collocato in cassa integrazione in deroga.

In conformità con quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10, i trattamenti disciplinati dalla presente circolare hanno funzione complementare, di integrazione e di anticipazione delle indennità riconosciute nell'ambito degli ammortizzatori sociali in deroga regolati dalle normative nazionali vigenti e dall'Accordo Quadro sottoscritto da Regione Siciliana e parti sociali in data 21 aprile 2011.

3. Campo di applicazione

Gli interventi a carico del Fondo di Garanzia sono destinati al personale dipendente dagli enti gestori delle attività di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, regolarmente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, che risulti inserito nell' Elenco unico regionale ad esaurimento dei lavoratori del settore della formazione professionale, con lo *status* professionale di soggetto posto in cassa integrazione o in mobilità, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10.

Nel personale di cui al precedente capoverso rientra anche quello impegnato nei servizi di orientamento, dell'obbligo di istruzione e formazione e degli sportelli multifunzionali operante ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e dell'art. 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e succ. mod.

L'accesso alle misure poste a carico del Fondo di Garanzia verrà assicurato a tutti i lavoratori iscritti nel predetto Elenco, a condizione che le professionalità di cui risultino in possesso non siano state richieste, nell'ambito delle procedure per la salvaguardia occupazionale stabilite dalla Circolare n.10/94/II/F.P. del 5 ottobre 1994 e dal vigente CCNL della categoria, da parte di Enti di formazione che intendano effettuare assunzioni.

In caso di richiesta di assunzione, i trattamenti a carico del Fondo saranno regolati ai sensi dell'art. 10 della presente circolare.

Ai fini dell'erogazione dei trattamenti a carico del Fondo di Garanzia, sarà assegnata priorità ai dipendenti che abbiano un'anzianità di servizio di almeno trenta mesi alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10.

4. Modalità e condizioni per l'accesso alle misure a carico del Fondo di Garanzia

In armonia con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, il diritto a percepire i trattamenti di sostegno al reddito e gli altri interventi posti a carico del Fondo di Garanzia è subordinato, per ogni lavoratore, alla sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, redatta sul Modello DID – COD. SR105 e reperibile sul portale INPS.

L'accesso ai benefici a carico del Fondo di Garanzia è altresì correlato alla partecipazione dei lavoratori a specifici programmi di politica attiva predisposti dalla Regione Siciliana e finalizzati a sviluppare le competenze e la crescita professionale del personale coinvolto, tramite percorsi di aggiornamento, riqualificazione, riconversione e/o ricollocazione professionale presso enti dello stesso o di diverso settore, operanti nel territorio della medesima Regione.

La gestione dei programmi di politica attiva è di competenza del Dipartimento Regionale dell' Istruzione e della Formazione Professionale che provvede avvalendosi anche di soggetto esterno.

Via Ausonia n 122 – 90146 PALERMO

Anche in attuazione di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni sugli ammortizzatori sociali in deroga del 12 febbraio 2009, il Dipartimento Regionale dell' Istruzione e della Formazione Professionale provvederà ad avviare gli interventi per l'occupazione a supporto delle politiche attive, nel rispetto di procedure ad evidenza pubblica.

Al Dipartimento Regionale dell' Istruzione e della Formazione Professionale è altresì affidata la gestione e il monitoraggio dell'anagrafe dei lavoratori beneficiari, nonché l'attività di verifica circa il rispetto dei requisiti per l'accesso e il mantenimento dei trattamenti a carico del Fondo, anche avvalendosi di soggetto esterno, in materia di ammortizzatori sociali.

Ai fini del finanziamento di tali attività potranno essere impegnate risorse a valere anche sul Fondo Sociale Europeo.

In caso di rifiuto a sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o dell'avviamento al lavoro presso altri Enti, per lo svolgimento di attività compatibili con la professionalità posseduta, il lavoratore destinatario dei trattamenti a carico del Fondo di Garanzia decadrà dal beneficio, fatti salvi i diritti già maturati.

5. Trattamenti destinati al personale collocato in Cig in deroga

Nei casi di sospensione dell'attività o riduzione dell'orario lavoro con intervento della cassa integrazione guadagni in deroga, il Fondo di Garanzia erogherà al personale interessato un contributo mensile per il sostegno del reddito, destinato ad integrare il trattamento spettante a ciascun lavoratore in base alla vigente normativa nazionale fino al limite dell'80 % della retribuzione mensile percepita alla data del 31.1.2011.

Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, i contributi saranno proporzionalmente rideterminati, affinché il trattamento di sostegno al reddito complessivamente riconosciuto a ciascun lavoratore, così come risultante dalla somma tra l'indennità di Cig in deroga e il contributo posto a carico del Fondo di Garanzia, raggiunga il limite dell'80 % della retribuzione mensile percepita alla data del 31.1.2011.

Ai fini dell'individuazione del contributo spettante a ciascun lavoratore, verrà preso in considerazione l'inquadramento dallo stesso posseduto alla data del 31.1.2011, secondo la classificazione prevista dal Ccnl per i dipendenti degli enti di formazione professionale.

Il contributo verrà erogato direttamente dall'Inps, con decorrenza dalla data collocazione in Cig in deroga e per tutta la durata di percezione della relativa indennità.

6. Trattamenti destinati al personale collocato in mobilità in deroga

Per i lavoratori che verranno collocati in mobilità in deroga, con percezione della relativa indennità, secondo quanto previsto dalle normative nazionali vigenti, il Fondo di garanzia erogherà un contributo per il sostegno del reddito destinato ad integrare il trattamento spettante a ciascun lavoratore in base alla

vigente normativa nazionale, fino al limite dell'80 % della retribuzione mensile percepita alla data del 31.01.2011.

Ai fini dell'individuazione del contributo spettante a ciascun lavoratore, verrà preso in considerazione l'inquadramento dallo stesso posseduto alla data del 31.01.2011, secondo la classificazione prevista dal Ccnl per i dipendenti degli enti di formazione professionale.

Il contributo verrà erogato con decorrenza dalla data collocazione in mobilità in deroga e per tutta la durata di percezione della relativa indennità.

7. Durata dei trattamenti

Nei limiti delle risorse disponibili, l'intervento delle prestazioni a valere sul Fondo di Garanzia sarà assicurato per tutta la durata della sospensione o riduzione temporanea dell'attività lavorativa con intervento della Cig in deroga, ovvero della collocazione in mobilità in deroga, con percezione della relativa indennità, e sarà interrotto alla cessazione dei predetti istituti.

Ai sensi del 3° comma dell'art. 132 della L.r. n. 4/2003, la durata del beneficio a carico del fondo di Garanzia non potrà comunque essere superiore a 60 mesi complessivi.

8. Disposizioni speciali per l'accompagnamento alla fuoriuscita del personale

A tutto il personale collocato in Cig in deroga, che risulti in possesso dei requisiti stabiliti dal presente articolo, saranno applicate le seguenti procedure speciali per l'accompagnamento alla fuoriuscita dal sistema della formazione professionale.

8.1. A tutto il personale che, per età anagrafica ed anzianità contributiva fra esse combinate, ovvero per la sola anzianità contributiva, abbia già maturato i requisiti per l'accesso alla pensione alla data di collocazione in Cig in deroga, sarà corrisposto, in sostituzione dei trattamenti di cui all'art. 5), un contributo pari alla differenza tra la retribuzione mensile percepita alla data del 31.01.2011 e il trattamento mensile di integrazione salariale in deroga, per tutti i mesi necessari al raggiungimento della prima finestra pensionistica utile.

8.2. A tutto il personale che, per età anagrafica ed anzianità contributiva fra esse combinate, ovvero per la sola anzianità contributiva, maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità nel corso del periodo di intervento della Cig in deroga, sarà corrisposto, in sostituzione dei trattamenti di cui all'art. 5), un contributo netto pari alla differenza tra la retribuzione mensile percepita alla data del 31.01.2011 e il trattamento mensile di integrazione salariale in deroga, per tutti i mesi intercorrenti tra la collocazione in Cig in deroga e la maturazione del trattamento pensionistico di vecchiaia o, se precedente, di anzianità.

Nel caso in cui l'apertura della finestra temporale per l'accesso al trattamento pensionistico sia successiva alla data di cessazione dell' intervento della Cig in deroga, il contributo a carico del Fondo di Garanzia sarà pari al 100 % della retribuzione mensile e dei contributi previdenziali dovuti per il numero di mesi necessari al raggiungimento dell'apertura della suddetta finestra.

Il contributo verrà erogato ed è in ogni caso subordinato alla previa sottoscrizione di un verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con decorrenza dalla data di raggiungimento della prima finestra pensionistica utile, contenente la non opposizione del lavoratore al collocamento in Cig e alla risoluzione del rapporto stesso con reciproco esonero dal preavviso e dalla indennità sostitutiva. Detto verbale dovrà essere perfezionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113, comma 4, Cod. Civ.

9. Modalità di accesso al Fondo di Garanzia

L'Ente da cui il personale interessato dipende, trasmetterà per via telematica al Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, l'elenco dei dipendenti interessati da sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, ovvero collocati in mobilità in conformità alle vigenti normative nazionali e proposti per l'accesso al Fondo di Garanzia.

Il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, provvederà a validare l'elenco dei beneficiari e comunicherà direttamente all'INPS, in via telematica, i provvedimenti autorizzatori, anche avvalendosi di soggetto esterno con il quale interverrà apposita Convenzione contenente le modalità attuative e gestionali dei flussi informativi.

Nel caso di documentazione incompleta o di domande carenti dei requisiti, il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, anche avvalendosi di soggetto esterno, comunicherà il respingimento della domanda, unitamente alle irregolarità riscontrate ed ai motivi della reiezione dell'istanza.

Le domande rigettate potranno essere ripresentate e ammesse una volta verificata l'avvenuta regolarizzazione.

10. Personale assunto dall' Elenco Unico

In armonia con quanto stabilito dall'art. 2 dell'Accordo Regionale del 10.08.2011, al fine di garantire maggiore effettività al sistema di ricollocazione del personale inserito nell'Elenco Unico con lo *status* professionale di soggetto posto in cassa integrazione o in mobilità, l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale e l'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro provvederanno ad inserire, negli Avvisi pubblici per l'affidamento delle attività di formazione, appositi incentivi in favore degli Enti che attingeranno personale da assumere dal predetto Elenco.

L'anagrafe dei lavoratori iscritti nell'Elenco Unico verrà regolarmente aggiornata, con l'indicazione, per ciascun lavoratore, della qualifica professionale e del'attuale situazione lavorativa (occupato, *part time*, in Cig, in mobilità).

Il personale iscritto in tale Elenco, che verrà assunto dall'Ente richiedente con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, decadrà dai

trattamenti di Cig in deroga o di mobilità in deroga e da quelli a carico del Fondo di Garanzia.

Il personale iscritto in tale Elenco, che verrà assunto dall'Ente richiedente con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, conserverà, per la differenza, il diritto alla percezione di trattamenti di Cig in deroga o di mobilità in deroga, nonché di quelli a carico del Fondo di Garanzia, per tutta la loro durata, qualora il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa sia inferiore all'importo complessivo delle predette integrazioni e sino a concorrenza delle stesse.

Analogamente, il personale iscritto in tale Elenco, che verrà assunto dall'Ente richiedente con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, sia esso a tempo determinato o indeterminato, conserverà, per la differenza, il diritto alla percezione di trattamenti di Cig in deroga o di mobilità in deroga, nonché di quelli a carico del Fondo di Garanzia, per tutta la loro durata, qualora il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa sia inferiore all'importo complessivo delle predette integrazioni e sino alla concorrenza dello stesso.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 5, della l. 20 maggio 1988, n. 160, il lavoratore dovrà comunque comunicare preventivamente alla sede provinciale dell'INPS lo svolgimento dell'attività lavorativa presso l'Ente subentrante nelle attività corsuali, al fine di evitare la decadenza dal diritto alle prestazioni per tutto il periodo della loro concessione.

11. Abrogazioni

È abrogata la circolare n. 10 /03/FP del 23 settembre 2003.

La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. ed è disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale accessibile dal sito internet www.regione.sicilia.it.

L'ASSESSORE

Prof. Mario Centorrino